

approvata con deliberazione n. 134 del 3 luglio 2008

**CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE
PER L'ABBATTIMENTO DI INTERESSI SU PRESTITI
A FRONTE DI INVESTIMENTI AZIENDALI – ANNO 2008**

La CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA di Bergamo con sede in Bergamo, Largo Belotti n. 16, rappresentata dal dott. Roberto Sestini, codice fiscale SSTRRT35T11A794U, nella sua veste di Presidente;

AGRIFIDI, con sede in Bergamo, Via Mangili n. 21, rappresentato dal sig. Franco Gatti, codice fiscale GTTFNC56B27C409N, nella sua veste di Presidente;

COFAL, con sede in Milano, Viale Isonzo n. 27, rappresentata dal sig. Ilex Scarpellini, codice fiscale SCRLXI27S01A246K, nella sua veste di vice Presidente;

Convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Finalità

La presente convenzione è stipulata allo scopo di agevolare l'accesso al credito agli operatori agricoli della provincia di Bergamo, riducendo il costo degli oneri finanziari.

Il presente intervento rientra nel Regime di aiuti a favore del settore agricolo adottato dalla Camera di Commercio con deliberazione n. 160 del 17 giugno 2002, al quale si rinvia per quanto non previsto nella presente convenzione.

Per lo scopo la Camera di Commercio mette a disposizione un fondo di **€100.000,00**.

Articolo 2 - Beneficiari

Sono beneficiari del contributo le piccole e medie imprese (PMI) agricole come definite dall'art. 2135 del codice civile, iscritte nel Registro delle imprese, con unità locale nella provincia di Bergamo.

Le imprese devono essere in regola con il pagamento del diritto camerale annuale.

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003 recepita dal D.M. 18.4.2005 per PMI si intende quella che contemporaneamente:

- abbia meno di 50 dipendenti, calcolati come numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di unità-lavorative-anno;
- abbia un fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non superiore a 10 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo (totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 10 milioni di Euro;
- sia in possesso, alla data di presentazione della domanda, del requisito di indipendenza, cioè il capitale o i diritti di voto non sono detenuti per il 25% o più da una o più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa.

Nel caso in cui l'impresa detenga tra il 25% e il 50% del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese o sia a sua volta detenuta nelle stesse percentuali, il numero dei dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo e il totale di bilancio sono calcolati come somma in proporzione alla percentuale detenuta.

Nel caso in cui la percentuale di partecipazione superi il 50%, il numero di dipendenti, l'ammontare del fatturato annuo e il totale di bilancio sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle imprese.

Nel caso di bilancio consolidato i valori da prendere in esame sono quelli risultanti dal bilancio stesso.

Articolo 3 - Finanziamenti ammessi a contributo

Il contributo in conto interessi è concesso in relazione a prestiti erogati a partire dal **1° gennaio 2008** dalle banche o intermediari finanziari e garantiti dai consorzi contraenti a fronte di operazioni di investimento aziendale a favore delle sole PMI di cui si possa comprovare la redditività e purché l'investimento persegua almeno uno dei seguenti **obiettivi**:

- ridurre i costi di produzione;
- migliorare e riconvertire la produzione;
- incrementare la qualità;
- tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il benessere degli animali, l'ambiente di lavoro;
- promuovere la diversificazione delle attività agricole.

Le **spese ammissibili** comprendono:

- costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
- spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12%;
- acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione;
- primo acquisto di bestiame e investimenti finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di riproduttori di qualità pregiata registrati nei libri genealogici o equivalenti.

Gli aiuti non vengono concessi per lavori già iniziati o per attività già intraprese prima della presentazione della domanda all'ente di garanzia.

A fronte di situazioni di emergenza, riconosciute dalla Giunta Camerale con apposito provvedimento, il contributo in conto interessi è concesso anche a fronte di prestiti agevolati a breve termine destinati a sostenere il fabbisogno di capitale circolante, e più precisamente per prestiti stagionali della durata non inferiori a 18 mesi, in misura tale da compensare il maggior costo del denaro al quale sono confrontati gli operatori. In nessun caso l'aiuto potrà essere connesso ad operazioni specifiche di commercializzazione o di produzione

Articolo 4 - Massimali di cumulo

Il massimale di aiuto in percentuale del volume di investimento è pari al 40% nelle zone non svantaggiate e al 50% nelle zone svantaggiate, elevato rispettivamente al 45% e 55% per investimenti effettuati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento, così come disposto all'art. 7 del regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. CE n. 1257/1999 del 17 maggio 1999).

Qualora gli investimenti comportino costi aggiuntivi attribuibili alla tutela e al miglioramento dell'ambiente o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, i massimali del 40% e 50% di cui sopra possono essere aumentati rispettivamente del 20% e del 25%.

Articolo 5 - Valutazione di redditività dell'impresa

Il sostegno agli investimenti viene concesso unicamente ad aziende di cui si possa comprovare la redditività mediante valutazione delle prospettive, sulla base dei bilanci approvati negli ultimi tre anni (la redditività si intende provata se, negli esercizi di riferimento l'impresa ha conseguito il pareggio di bilancio) e delle metodologie approvate dalla Commissione nel contesto dei piani di sviluppo rurale o dei programmi operativi, se più severi. Per le imprese in forma non societaria, l'obbligo riguardante la redditività è verificato in base al reddito catastale e agli estimi e alla produzione lorda vendibile (in funzione dei dati Iva).

Il finanziamento non è concesso in alcun caso ad imprese in difficoltà finanziaria, cioè qualora ricorrano le condizioni previste per avviare, nei confronti di detta impresa, una procedura concorsuale per insolvenza.

L'aiuto viene concesso unicamente ad aziende il cui conduttore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate e che soddisfino i requisiti comunitari minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali (così come definiti nel quadro dei piani di sviluppo rurale).

Articolo 6 - Ammontare dell'aiuto

L'aiuto consiste in un contributo nella misura del **3%** della spesa ammessa ed entro il limite massimo di **€ 6.000,00 per beneficiario**, finalizzato all'abbattimento degli interessi su prestiti di durata quinquennale e garantiti dai consorzi contraenti.

Nel caso di prestiti a breve termine l'intervento contributivo si limita al 70% degli interessi risultanti da apposito piano di ammortamento.

L'equivalente sovvenzione corrisponde alla attualizzazione della quota di interessi, effettivamente abbattuta, sui prestiti contratti a tassi convenzionati tra Confidi ed Istituti di Credito e risulta essere comunque inferiore al 50% del tasso di riferimento.

Articolo 7 - Doveri dei consorzi

I consorzi contraenti:

- ricevono le domande;
- sono responsabili della fase istruttoria delle pratiche e acquisiscono agli atti la necessaria documentazione, tra cui la dichiarazione di rispetto dei parametri dimensionali, del regolare pagamento del diritto camerale annuale, dei massimali di cumulo e l'impegno a restituire il contributo in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
- trasmettono alla Camera di Commercio l'elenco delle imprese richiedenti il contributo, entro la fine del mese successivo alla data di erogazione da parte dell'Istituto di credito;
- comunicano tempestivamente alla Camera di Commercio le posizioni estinte anticipatamente per le quali la Camera di commercio provvederà alla revoca del contributo erogato e i nominativi delle imprese insolventi.

Articolo 8 - Doveri della Camera di Commercio

La Camera di Commercio:

- esegue una verifica rispetto all'iscrizione dell'impresa al Registro delle Imprese, al pagamento del diritto camerale annuale ed ai requisiti soggettivi;
- inserisce le domande in una graduatoria cronologica rispetto alla data di erogazione del finanziamento, sino all'esaurimento del fondo;
- comunica per iscritto alle imprese e per conoscenza ai consorzi l'ammissione al contributo o la motivazione di rigetto della domanda;
- dà comunicazione periodica ai consorzi della residua capienza del fondo.

Articolo 9 - Erogazione del contributo

La Camera di Commercio eroga il contributo in via anticipata e in un'unica soluzione a tutte le imprese ammesse, allo scadere di un semestre dalla data di erogazione dell'ultimo finanziamento ammesso.

Al contributo sarà applicata la ritenuta fiscale vigente.

La Camera di Commercio si riserva il diritto di effettuare controlli a campione sull'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento.